



Nozze


7




Salvetti - De Prato



VILLASANTINA, 10 NOVEMBRE 1890





ALLA SIGNORINA

RITA DE PRATO

E

AL DOTTOR

ITALO SALVETTI

NEL GIORNO AVVENTUROSO

DELLE LORO NOZZE



Carissimi Sposi,



ER un momento ci era venuta l'idea di mandarvi i nostri auguri in un sonetto, o magari in un'ode nel caso che la tela ci si fosse allungata fra le mani. Ma poi pensando che la nostra poesia non sarebbe stata certo migliore della nostra prosa e avrebbe dovuto eclissarsi completamente dinanzi a quella che oggi splende sovrana nella vostra mente, abbiamo deciso di felicitarvi in istile facile e piano, aggiungendovi, secondo l'uso lodevole invalso fra noi, qualche memoria inedita del nostro paese alpino, del quale fin qui la storia si è così poco curata.

Per mandare ad effetto la seconda parte di questo programma ci siamo rivolti naturalmente (sempre secondo l'uso) alla munificenza dell'amico Dottor GIOVANNI GORTANI, infaticabile scopritore di antichi documenti carnici. Egli ci rispose che eravamo arrivati proprio in cattivo punto; che per il momento non aveva in provvista nessuna pergamena importante che riguardasse la valle di Gorto, nido della Sposa; e che solo per dimostrare la sua buona volontà ci inviava, a nostro rischio e pericolo, tre *sentenze* pronunciate per delitti di sangue negli anni 1662, 1663 e 1664 dai giudici della Terra di Tolmezzo *et di tutta la Provincia della Cargna* contro alcuni abitanti di quella valle.

Tre sentenze penali! Grazioso ricordo in verità per due novelli sposi! E ancora meno male se ci fosse mezzo di servirle con una tal quale abilità culinaria, con due parolette acconcie, con un cappello ammodo insomma. Così, per esempio:

« Chi avesse voluto, negli anni che i romanzi storici erano di moda, levarsi la bizzarria di alloggarne uno qui in Carnia, avrebbe trovata stoffa abbon-

» dante per entro ai *libri delle pubbliche raspe* superstiti al naufragio del 1797 che ha disperse e distrutte tante preziose memorie.

« Confrontando i miti costumi di adesso coll'indole violenta, feroce, sanguinaria degli ultimi secoli, c'è da rimanere trasecolati! Si direbbe che i Carnici odierni o non derivano da quelli di allora, o che hanno subito una completa metamorfosi. Fatti del genere di quelli che qui si allegano, altra volta ripetevansi, sto per dire, tutte le settimane, e non in questa vallata piuttosto che in quella, ma da per tutto. Questo però ci racconsola, che fra tanti atroci delitti, commessi pei motivi più futili, a sangue freddo, anche in chiesa, anche fra le pareti domestiche e fra congiunti, rarissime sono le condanne per latrocinii e per truffe; è pure una riprova che il senso morale non era poi affatto corrotto.

« Laonde, per quanto pessimisti, almeno da questo lato possiamo dare una smentita a quella nota sentenza d'Orazio:

« *Aetas parentum, pejor avum, tulit*
» *Nos nequiores, mox daturos*
» *Progeniem vitiosiorum.* »

Ma, parlandoci francamente, questo, che vorrebbe essere un cappello, è piuttosto una parrucca, perchè deriva dalla stessa fonte d'onde sono uscite le sentenze e, rispetto alla questione di cui si tratta, lascia il tempo che trova.

Si potrebbe invece prendere la questione per un'altra falda, facendo osservare che ai nostri giorni può conseguirsi l'immortalità con opere d'un genere alquanto diverso da quelle di un tempo, come lo dimostra la rinomanza acquistata dal Ministro che ha imbandito agli Italiani il nuovo ed unico codice penale. Quindi se un codice d'oggi vale un poema di una volta, una sentenza varrà almeno almeno un madrigale.


Non vogliamo però tacere che ci sembra un po' barbina quella faccenda dello squartamento minacciato ai contumaci Vescovello e Di Corte in una di queste sentenze. Oggi, grazie a Dio, il nostro codice non serba traccia alcuna nè di squartamenti nè di decapitazioni; e probabilmente i detti delinquenti, se avessero potuto leggere nell'avvenire, avrebbero deplorato amaramente di non essere nati due buoni

secoli più tardi. E voi, o felicissimi Sposi, più di ogni altro potrete aver per loro un sentimento di pietà, voi che oggi, immersi nella luce del vostro amore, troverete invece di essere nati proprio nel giusto punto.

In ogni modo vadano intanto le sentenze: per il cappello vedremo poi di raccomandarci... al Ministro Zanardelli.

Villasantina, 10 Novembre 1890.

L. G. E A. D. G.



TRE SENTENZE PENALI

DEL SECOLO XVII.

1662. — 8 maggio.

Noi Thadeo Deciano, Giacomo Biancone, et Agostino Michise cittadini della Terra di Tolmezzo, et per il corrente anno Giudici attuali di detta Terra et di tutto il Territorio della Cargna, deputati et eletti dalla Magnifica Communita d' essa Terra, la quale ha dalla Serenissima Ducal Signoria di Venetia il mero et misto imperio cum omnimoda potestate gladii contra li delinquenti, sedendo al Tribunale al luoco solito insieme col Nobile signor Tullio Janise per l' antedetta Serenissima Signoria di Venetia Gastaldo rappresentante di sua Serenità in detta Terra et suo distretto per pubblicare l' infrascritte nostre sentenze:

(OMISSIS)

Contro Zuanne q. Daniele da Pozzo, Battista de Vora, et Jacomo suo figliolo della villa di Ramanzanis, contro quali, et di Daniele fratello del prescrito Zuanne, et di Biasio figliolo et fratello delli prescritti de Vora, passati da questa all' altra miglior vita, è stato dall' Ufficio nostro proceduto di quello che, passando precedente disgusto per il contrasto seguito tra li sudetti q. Biasio et Daniele la Domenica 8 Agosto dell' anno 1660 nel ritorno dalla festività della villa di Tualis, havendosi detti inquisiti ingiuriato, et anco circa un' hora di notte procurato, per le cause che dal processo resultano, d' offendersi con sassate lanciate uno contro l' altro, sia la Domenica 15 del detto mese, festività della Madonna, nel passar che fece Daniele con altri per un prato delli prenominati padre et figlioli de

Vora, che era di ritorno dalla villa di Comelgiano verso casa sua, stafi dalli medesimi Battista et q. Biasio figliolo assalito, impeditoli la strada per esso prato, che alla fine dopo haverti adimandato perdono per opera delli suoi compagni che si framezoron, li concessero il poter per detto prato seguitar il camino; che andato il predetto q. Daniele un passo avanti, et rivoltatosi sfogando il suo sdegno, cominciò ad ingiuriare il mentovato Battista, dicendoli che haveva ancora un campo, et che quello voleva spender contro detti de Vora; onde riduttosi a casa, et fatto racconto col fratello Zuanne, circa le tre hore di notte se siano portati alla casa delli già nominati de Vora che giacevano in letto, sfidandoli fuora con ingierie per maggiormente incitarli alla pugna; che alla fine usciti dal letto, restando il capello di Zuanne nel cortivo delli stessi de Vora, et passati fra tutti insieme a rissa nel baiarzo sotto le case delli medesimi de Vora, siano ivi restati offesi li uni et li altri, cioè — Battista di due ferite fatte di daga, una nella schena con incisione della pelle, et l'altra nel braccio sinistro, — Jacomo suo figliolo pur di due ferite fatte parimente di daga, una sotto la spala sinistra, et l'altra nel braccio sinistro, penetrando in entro l'una et l'altra due punte di dito, et d'una percossa sotto la mamella sinistra con rottura di due coste, — Zuanne di quattro ferite, una sopra l'occhio sinistro tagliandoli la carne sino al craneo, altra sopra la summità della testa tagliandoli la carne, pelieraneo, et craneo sino alla spongiosa, altra nella mano sinistra tagliandoli due dita d'essa mano, et la quarta nella gamba sinistra tagliandoli per traverso sotto la caviechia, fatte dette ferite con una ronconella, et d'una percossa nella goita destra con rottura dell'osso, — Daniele suo fratello d'una ferita in un dito della mano sinistra, tagliandoli la carne per traverso, et d'una macatura sopra il fronte con rottura della pelle, — essendo anco restata ferita da Jacomo de Vora Cattharina moglie del nominato Daniele, che al fatto con la

cognata accorse per riparare, d' una ferita sotto la spala destra penetrante al torazzo, fatta di daga francese, con pericolo della vita, per la quale ha stato in letto per molto tempo con grave suo danno et dispendio, et come dal processo formato sopra la denuncia del Meriga, relationi del circoico, et costituiti havuti dalli sudetti offesi si legge. Quali da Pozzo et Vora essendo stafi sin sotto li 10 dicembre dell'anno 1660 pubblicamente citati, si sono voluntariamente presentati, et dato li loro costituiti, hanno renonciato alle difese, instando per la loro spedizione.

Onde veduto il processo con tutto ciò ch'era da vedere, et considerate le cose che si devono considerare, invocato prima il nome di Gesù Christo Signor nostro dal quale etc. diciamo et sententiando pronunciamo per espeditione de' medesimi da Pozzo et Vora, che, restando cassa et nulla la segnatura che contro di essi era stata fatta in loro contumacia, come si cassa et annulla, siano li medesimi, stante le cose come stanno in processo, et indicii contro le loro persone nel detto processo risultanti, per le ferite da essi Battista et Jacomo figliolo soprascritti date a Zuanne da Pozzo et al q. Daniele suo fratello, et per le ferite dell'istesso Zuanne date alli prenominati padre et figliolo, nel fatto de' quali tutti restò anco ferita con pericolo Cattharina relicta del q. Daniele sopradetto, condannati ex arbitrio Battista et Jacomo in Marche otto, et Zuanne in Marche sie, d'esser divise per mittà secondo l'ordinario, condannandoli in oltre nelle spese del processo pro rata cadauno, in riguardo alla sua condanna, et in oltre detti padre et figliolo nella mittà delle spese della cavaleata, et nell'altra mittà Zuanne da Pozzo; licenciando le parti dalli danni pretesi per Cattharina sudetta, et così etc.

1663. — 31 Agosto.

Noi Gio: Josepho Biancone, Pietro Bertholino, et Scipione Frisacho cittadini della Terra di Tolmeza, et per il corrente anno Giudici attuali di detta Terra et di tutta la Provincia della Cargna, deputati dalla Molto Illustre Comunità d'essa Terra, la quale dalla Serenissima Republica di Venetia ritiene il mero et misto imperio cum omnimoda potestate gladii contro li delinquenti, sedendo al Tribunale al luoco solito insi me con il Nobil signor Tullio Janise, per l'antedetta Serenissima Ducal Signoria di Venetia Gastaldo Rappresentante di Sua Serenità in essa Terra et sno distretto, per pubblicare l'infra-scritte nostre sentenze:

(OMISSIS)

Contro Nicolò Vescovello della villa di Sigileto, et Josepho figliolo di Nicolò de Corte della villa di Rigulato — citati pubblicamente fin sotto li 16 Maggio prossimamente passato a presentarsi nelle forze et all'obediienza della Giusticia per dar li loro costituiti, et per legittimamente difendersi et escolparsi di quello che, havendo deliberato nel loro animo, per le cause che dal processo risultano, et come si recava dal medesimo, di voler estinto il q. ser Mattio Fenone della villa di Entrampo portatisi per tal effetto il Sabato 6 Genaro del corrente anno, circa il mezzo giorno alla villa di Comelgiano, dove ancora s'atrovava esso Fenone, et deposti l'archibuggi de' quali erano armati, con una loro valise, in casa di ser Zuanne Barbolano hoste, bevuto una bozza di vino, siano andati per la villa trattendosi sino all' hora del tramonto del sole; che ridossosi nella stupa del Cussina pur hoste, l'habbino ivi fatto chiamare et a loro venire, sotto pretesto di volerli parlare; il quale unitosi con li stessi, et passati sopra il pogiolo del nominato

Cussina, si siano posti seco a ragionare e scherzare, dandoli in segno d'amicicia la mano, cenando quella sera nella prescritta stupa con esso lui, pagando Josepho per tutti; che ritornati sopra il gia detto pogiolo a parlar et a far atti di buria insieme, et fattosi poscia dare circa le tre hore di notte un boccal di ribolla, si portorono a beverla in casa del nominato Barbolano, ove giocato alla mora, detto ser Mattia cominciò ad intimorirsi et venir pallido, che ciò dalli stessi veduto, con lusinghievoli parole affidandolo delle loro persone, li dissero che non li haverebbero fatto nè che li erano per fare alcun ditorto, et che non dovesse punto dubitare, inanimandolo a star allegro; onde bevuto anco un boccal di vino perso alla mora, ripigliorono le loro armi et valise, et unitamente si partirono di li; che tramato il tradimento, alla fine effettuato il da loro deliberato, habbino sopra le giare del fiume Degano crudelmente privato di vita detto infelice Fenone con sie ferite di taglio dateli sopra la testa; il che dalli medesimi operato, capitorono da novo circa le quattro hore di notte all'hostaria del preletto Cussina, li quali essendo stati adimandati dove era restato il compagno Fenone, risposero in diversi modi non sapere; che andati a dormire, dopo che hebbero bevuto a loro piacimento, clandestinamente di notte senza saputa dell'i patroni dell' hostaria si partirono, et come dal processo et loro proclama: sopra il quale non havendo mai ardito di comparire, consci delle proprie colpe, venendo col parere del Molto Illustre Consiglio di questa Terra alla loro spedizione, dicemo —

Che li suletti Vescovello et di Corte contumaci, per le ferite et morte data al q. Mattia Fenone nella forma, et con quei detestandi modi che in processo risultano, siano banditi da questa Terra et di tutta la Provincia della Cargna difinitivamente et *in perpetuo* (*); et se in alcun tempo mai alcun di loro o ambidue, rompendo li confini, saranno presi et condotti nelle forze della Giusticia, siano fatti condurre al luogo solito

della medesima, et dal ministro di quella sopra un eminente palco le sia tagliata la testa et separata dal corpo si che muora, et poi il loro corpo sia fatto in quattro parti, et le stesse siano pur al luogo solito attuate sopra un paio di forche, ove rimaner debbano sino alla loro consumazione; con taglia alli captosi nelli loro beni se ne saranno, se non etc. de ducati cento per cadauno; condannandoli in oltre in tutte le spese del processo, et cavalcata seguita, et questo senza pregiudicio di proceder anco contro altri, si, et pro ut, et così.

(*) La parola *perpetuamente* fu aggiunta d'ordine del sig. Capitano Giudice di Maleficio adì 2 Settembre 1663, nella visita di Tolmezzo.

Note in margine.

1665, 11 Luglio. — Il controscritto processo è stato dall' Ill.^{mo} et Ecc.^{mo} signor Marco Antonio Zen Luogotenente, nell'occasione della sua visita, levato et portato a Udine.

1666. — Sopra lo stesso processo, con l'autthorità dell'Ecc.^{mo} Consiglio di X, dall'Ufficio dell'Ill.^{mo} signor Luogotenente viene formato nuovo processo tanto contro li soprascritti, quanto contro Marco Romanino come mandante. Servi d' avviso in riguardo che non è stato restituito il processo sudetto.

1664. — 30 Dicembre.

Noi Valentino Mignei, Crispino Gottardis attuali, et Sergio Frisacchio substitute, Giudici per l'istante anno della Terra di Tolmezzo et di tutta la Provincia della Cargna, eletti dalla Magnifica Comunità d'essa Terra, la quale ha dalla Serenissima Republica di Venetia il mero et misto imperio cum omnimoda

potestate gladii contro li delinquenti sedendo al Tribunale al luoco solito insieme col nobile et Ecc.^{mo} sig. Regilio Janise Vice Gastaldo rappresentante di Sua Serenità per pubblicare l'infrascripte sentenze:

(OMISSIS)

Contro Madalena figliola di ser Battista d'Agar di Magnanus, et moglie relicta del q. Mattio Fenone d'Entrampo, et Marco Romanino suo cognato della villa del Forno, processati per quello che per le cause che dal processo risultano, posto in non cale l'amor matrimoniale, et fattosi la sudetta Madalena palese del mal affetto, che portava a suo marito, sia da circa quattro anni avanti la di lui morte, coll'aver abbandonata la casa del medesimo marito, ritornata alla casa paterna, ove continuando nel suo imperversato malore, habbia procurato d'avvelenarlo; che non havendo havuto effetto il suo intento unitasi col prescrito Marco, et insieme colludendo di vederlo estinto, habbino deliberato di farlo ammazzare da Joseffo di Corte, et da Nicolò Vescovello, procurando Madalena di trovar denari per dar alli sateliti, acciochè più facilmente commettessero l'esecrando Delitto, per esecuzione di che spedito da Marco predetto fuori della Germania il prenominato Vescovello, il quale capitato in queste parti, et avocatosi con Joseffo antescritto, la notte poi delli 6 Genaro dell'anno prossimo passato, fu da essi interfetto il mentoato Fenone nella forma et con quei barbari modi che appaiono nella sentenza banditoria che contro delli stessi Vescovello et Corte è stata publicata, et come in processo et proclama; sopra il quale essendo Marco volontariamente presentato, et dato de piano il suo costituito, ha rinunciato alle sue difese, et fatto istanza per la sua speditione; et Madalena nel riconoscimento delle proprie delinquenze non ha ardito di comparire, ma restata come

tuttavia si ritrova absente et contumace. Onde venendo col parere del Molto Illustre Consiglio di questa Terra alla sua speditione, dicemo —

Che Madalena sopradotta, per l'operato da essa come sopra, sia bandita da questa Terra et di tutta la Provinvia della Cargna in perpetuo, et se mai in alcun tempo rompendo li confini sarà presa et condotta nelle forze, sia condotta al luogo solito della Giusticia, ove dal ministro di quella sopra un emimente solaro li sia tagliata la testa, et si separi dal busto sì che mora, con taglia alli captori delli suoi beni se ne saranno se non etc. de ducati cento. — Marco veramente, stante le cose come stanno in processo, sia relassato, et così etc.

Note in margine.

1665, 11 Luglio. — Il contrascritto processo è stato, con l'occasione della visita dell' Ill.^{mo} et Ecc.^{mo} sig. Marc'Antonio Zen Luogotenente, dalla stessa Eccellenza levato e portato a Udine.

1666. — Sopra l'istesso, con l'authoritá dell' Ecc.^{mo} Consiglio di X si formò novo processo per l'Officio dell' Ill.^{mo} et Ecc.^{mo} sig. Luogotenente contro il contrascritto Marco. Serva d' avviso, in riguardo che non è stato restituito il processo.

